

Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione
Segreteria Nazionale

Circ. n. 2/2024

Roma, 20 febbraio 2024

**AI FIDUCIARI REGIONALI
E INTERREGIONALI**

A TUTTI I SOCI

e, p.c.: AL COORDINAMENTO INAIL UNSA

**OGGETTO: SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA MAGGIORAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ (R.I.A.)**

Come anticipato sul SITO del Sindacato, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4 del 2024 pubblicata l'11 gennaio 2024, ha dichiarato, **dopo ben 34 anni (!!!)**, l'illegittimità dell'art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000, che escludeva l'utilizzo della anzianità di servizio maturata dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 necessaria per ottenere la maggiorazione RIA (*scatto di stipendio, cosiddetto "gradone"*).

Come previsto, la sentenza ha destato una comprensibile confusione e ha creato molte aspettative anche tra **gli ex dipendenti INAIL**, che ovviamente si sono chiesti se possono beneficiare ed in che termini, degli effetti della pronuncia della Consulta.

Con la *notizia flash* tempestivamente pubblicata sul SITO di gennaio, la Segreteria Nazionale del Sindacato ha comunicato agli Associati che, proprio al fine di fare chiarezza su un argomento reso ancor più complesso dal notevole tempo trascorso, **avrebbe operato** - consultando qualificati legali anche in collaborazione con l'omologo Sindacato Autonomo del personale in servizio (*Coordinamento Unsa*) - **gli opportuni approfondimenti** per definire l'esatta portata della decisione della Corte.

Ebbene, dall'esame della sentenza e della norma dichiarata illegittima, va innanzitutto premesso che gli interessati **sono solo gli appartenenti alle qualifiche funzionali dalla I alla IX** che abbiano maturato, nel periodo successivo al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1993, l'anzianità nella **stessa qualifica** prescritta per ottenere la maggiorazione della RIA (**6 anni per le qualifiche dalla I all'VIII, 4 anni per la IX qualifica**).

Così delimitato il campo dei possibili beneficiari, mentre non vi sono dubbi per i 658 ricorrenti del Ministero della difesa, **occorre precisare CHI ALTRI E COME** possano chiedere l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, **visto anche il tempo trascorso (34 anni!!!)**.

Va ricordato, infatti, che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale **hanno sì effetto retroattivo**, inficiando cioè fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, **salvo però il limite** delle situazioni giuridiche "*consolidate*" da eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tali conseguenze, **come, purtroppo, il decorso del termine di prescrizione.**

Nel caso che ci interessa, quindi, occorre fare i conti **anche con la prescrizione** che incide: su **differenze retributive arretrate** per il personale in servizio, su **trattamento di fine rapporto, pensione AGO ed eventuale pensione integrativa per chi è in pensione.** La regola generale prevede che, per quanto riguarda **gli arretrati della retribuzione** il termine di prescrizione è **quinquennale**, a partire dal primo atto interruttivo (*art. 2948, n. 4 codice civile*) ed è anche **quinquennale** la prescrizione per quanto concerne le **indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro** (*art. 2948, n. 5 codice civile*).

Il diritto al **ricalcolo della pensione AGO** è **imprescrittibile**, ma il diritto ai **ratei di pensione si prescrive in cinque anni** (*art. 2948, n. 4 codice civile, già citato*), così come si prescrive **in 5 anni il diritto ai ratei della eventuale pensione integrativa.**

Ricordiamo agli Associati che il Sindacato Autonomo Inail dell'epoca, all'indomani della scadenza dei DPR in questione, si attivò, sulla base della posizione critica assunta dalla rispettiva Federazione, **suggerendo agli interessati colpiti** dall'intervenuta impossibilità di utilizzare l'anzianità 1990/93 **di inoltrare comunque la richiesta del cosiddetto "gradone"**, quanto meno per interrompere la prescrizione. Ovvio che chi lo avesse fatto ne dovrà indicare gli estremi nel **modulo allegato.**

Mentre con la collaborazione del Sindacato, l'ufficio legale della Federazione (Coordinamento UNSA) si adopererà per tutti gli approfondimenti normativi del caso, confidando, altresì, sulla circostanza che i chiarimenti forniti possano essere sufficienti, **si suggerisce intanto a chi ritenga di avere acquisito durante il triennio 1991 - 1993 l'anzianità di permanenza nella stessa qualifica** richiesta dalla norma del DPR 43/90, **di comunicarlo con l'allegato modulo**, chiarendo anche l'eventuale conseguimento di passaggio a qualifica superiore.

N.B. Per chi è andato in pensione negli ultimi 5 anni, sempre se in possesso dei requisiti, sarà quantificato anche l'importo delle differenze retributive.

A sua volta il Sindacato provvederà comunque a darne riscontro a TUTTI, inviando, a chi ne ha diritto, istruzioni dedicate con atto interruttivo individuale da inoltrare con raccomandata AR ovvero con p.e.c. (purché intestata direttamente al richiedente la prestazione economica della RIA) direttamente alle Amministrazioni interessate (INPS//INAIL).

Ad oggi, a quanto ci risulta, l'orientamento generale delle Amministrazioni è quello di attendere le decisioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ovviamente il Sindacato continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della situazione fornendo ogni utile notizia.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Aldo Urbini

Di seguito il modulo come da testo

AL SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI INAIL IN PENSIONE
saexdip@sindacatoautonomoinail.191.it

AL COORDINAMENTO SINDACALE CONFISAL-UNSA INAIL
confisal-unsainail.it

La/Il sottoscritta/o, iscritta/o al Sindacato
Autonomo Dipendenti INAIL in pensione, residente a
.....indirizzo....., con
riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4, depositata in data 11 gennaio 2024,

CHIEDE

la verifica circa il possesso dei requisiti per la Maggiorazione RIA (art 15 c.4 D.P.R. 43/90 in analogia all'art. 9, commi 4 e 5, D.P.R. 44/90) e la quantificazione del credito eventualmente maturato, relativamente alla mancata o parziale corresponsione *de quo*.

A TAL FINE DICHIARA CHE

é stato/a assunto/a in data

ha rivestito una qualifica funzionale, compresa tra la I e l'VIII, per sei anni consecutivi, ovvero 4 anni se IX, senza percepire il cosiddetto gradone (RIA)

ha iniziato a prestare servizio nella qualifica In data (periodo compreso tra il **01/01/1985** ed il **31/12/1987**);

OPPURE (barrare la casella)

ha iniziato a prestare servizio nella IX qualifica in data (periodo compreso tra il **01/01/1987** ed il **31/12/1989**)

Pertanto, tenendo conto di quanto sopra, **ha maturato al 31/12/1993 anni 6 di servizio nella stessa qualifica ovvero 4 per la IX qualifica funzionale;**

è transitato in altra q.f. (indicare quale) in data

è cessato dal servizio con la qualifica In data

ALLEGA il CEDOLINO DELLO STIPENDIO (se in possesso l'ultimo ovvero anche uno dell'epoca) - IL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE del TFS (sempre se in possesso) - **AUTORIZZA** il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento UE 679/2016.

Di seguito il proprio indirizzo di posta elettronica:

Luogo Data

Firma